

ALLEGATO A – LINEE GUIDA PER L’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RICARICA PER VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA IN AREE DI SOSTA PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Art. 1 Oggetto dell’avviso

Il Comune di Pregnana Milanese all’interno dei suoi obiettivi di sostenibilità, promuove forme di mobilità sostenibile e azioni volte alla riduzione delle emissioni in atmosfera e del consumo energetico.

All’interno di tali politiche il Comune di Pregnana Milanese intende incentivare l’utilizzo di veicoli a trazione elettrica potenziando la dotazione di impianti per la ricarica di veicoli elettrici su area pubblica nel proprio territorio.

Il Comune di Pregnana Milanese intende pertanto aumentare il numero di postazioni attrezzate con colonnine di ricarica di veicoli elettrici, collocandole in aree ben accessibili e con diversa dislocazione (punti di interscambio con il trasporto pubblico, aree residenziali, aree con presenza di servizi di interesse pubblico, aree con presenza di attività commerciali o ricettive, aree industriali e artigianali), tenendo conto della domanda potenziale, del livello di frequentazione del territorio, delle infrastrutture già presenti e del loro livello di utilizzo, verificando attraverso il presente avviso l’interesse da parte degli operatori del settore e raccogliendo le loro istanze.

Art. 2 Soggetti richiedenti

L’avviso è finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici che intendono realizzare e gestire impianti per la ricarica di veicoli elettrici su area pubblica, fruibili da qualsiasi tipo di utenza; gli operatori devono essere soggetti idonei ad operare con la Pubblica Amministrazione, tecnicamente qualificati e devono impegnarsi a realizzare e gestire gli impianti di ricarica elettrica su suolo pubblico senza oneri per l’Ente per il periodo indicato dal presente avviso.

I soggetti interessati devono:

- essere iscritti al registro delle imprese, così come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art.71 del D.Lgs. n.59/2010;
- non avere a loro carico le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

I soggetti interessati in possesso dei requisiti elencati sopra dovranno presentare nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso un’istanza al Comune di Pregnana Milanese, corredata della documentazione tecnica di progetto richiesta al fine di ottenere l’autorizzazione per l’installazione e la gestione degli impianti, previo esito positivo della relativa istruttoria tecnica.

Art. 3 Avviso per la raccolta di istanze

Il Comune di Pregnana Milanese pubblica il presente avviso per la raccolta delle istanze di cui all’art. 2; l’avviso è aperto al ricevimento delle richieste per un tempo definito, fino al termine indicato.

Le istanze presentate entro il termine di cui sopra verranno esaminate come spiegato più avanti.

Qualora le istanze pervenute non coprissero interamente la dotazione di postazioni attesa dal Comune ovvero qualora in futuro le esigenze legate all’incremento dell’utenza lo rendessero opportuno, il Comune

di Pregnana Milanese si riserva di prorogare la scadenza di cui al presente articolo ovvero di attivare ulteriori avvisi pubblici per la raccolta di nuove istanze.

Art. 4 Documentazione tecnica e iter autorizzativo

Presentazione delle istanze. L'istanza sarà presentata sul modello di cui all'Allegato B dell'avviso e dovrà riportare le generalità del richiedente, il domicilio, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione al Registro Imprese, l'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente in materia di installazione e gestione di impianti di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica.

L'istanza dovrà inoltre contenere un progetto tecnico recante la documentazione elencata:

- planimetria con la proposta delle postazioni individuate ed elenco delle stesse sotto forma di tabella con l'indicazione di un ordine di preferenza;
- scheda tecnica dell'impianto tipo proposto, descrittiva delle caratteristiche tecniche e dimensionali degli apparati;
- relazione tecnica dettagliatamente descrittiva della sussistenza delle caratteristiche di cui all'art. 7 seguente.

Esame delle istanze. Il Comune procederà all'esame delle istanze pervenute e individuerà attraverso apposita Determinazione del Settore competente quelle ritenute ammissibili, indicando anche l'assegnazione provvisoria delle postazioni secondo le modalità di cui all'art. 5 seguente.

Assegnazione provvisoria. Gli operatori le cui istanze saranno ritenute ammissibili riceveranno una comunicazione di assegnazione provvisoria e saranno invitati a presentare entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza dell'individuazione stessa, un progetto esecutivo recante la documentazione elencata:

1. dichiarazione asseverata attestante il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, ambientali, di quelle previste dal Codice della Strada e dai regolamenti comunali, redatta da un professionista abilitato e competente per la sottoscrizione del progetto presentato ed iscritto al relativo albo professionale;
2. documentazione attestante la positiva verifica preliminare di fattibilità della fornitura elettrica da parte della società distributrice di energia elettrica nel territorio comunale;
3. relazione tecnica aggiornata rispetto alla fase precedente descrittiva del progetto proposto;
4. progetto esecutivo corredato di tutta la documentazione necessaria per la valutazione e approvazione definitiva, comprendente documentazione tecnica relativa alle caratteristiche di ogni singola postazione autorizzata e contenente per ciascuna di esse:
 - planimetria di inquadramento;
 - disegni ante e post operam in scala 1:200 che riportino la dimensione dell'intera sezione stradale, la distanza da fabbricati, passi carrabili, pali, alberi, segnaletica, semafori, manufatti ed altri ingombri in un ambito di almeno 10 metri, la posizione del punto di presa dell'energia elettrica;
 - documentazione fotografica dei luoghi e rendering post operam del sito ove verrà posizionato l'impianto.

Assegnazione definitiva. Il Comune, verificata e valutata positivamente la documentazione presentata come sopra descritta, conferma l'esito positivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa e con apposita Determinazione del Settore competente approva il progetto presentato, assegna definitivamente le

postazioni proposte e invita l'assegnatario a sottoscrivere nel termine di 10 giorni un protocollo di intesa redatto sulla base dell'Allegato C dell'avviso.

Installazione degli impianti. Il proponente assegnatario ha quindi tempo 90 giorni dalla sottoscrizione per procedere con l'installazione delle postazioni assegnate; qualora un proponente non si attivasse nei termini indicati, il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione e procedere ad una nuova assegnazione secondo le modalità previste dall'art. 3.

In ogni caso, fatto salvo l'esito dell'iter di cui ai precedenti commi, la realizzazione e la gestione delle installazioni di cui alle presenti linee d'indirizzo è soggetta all'ottenimento delle autorizzazioni previste secondo le normative vigenti, utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito comunale.

Art. 5 Ordine di assegnazioni delle postazioni

In sede di avviso di manifestazione di interesse si richiede ai proponenti di indicare le aree ove realizzare gli impianti secondo la propria programmazione operativa.

Ogni richiedente può ottenere l'autorizzazione per più postazioni di ricarica proponendone liberamente il numero e la dislocazione indicando un ordine di preferenza nella proposta e si impegna a realizzare e gestire l'intera dotazione di postazioni proposta nella propria manifestazione di interesse.

Il Comune garantisce che verranno assegnate almeno 10 postazioni, ove vi sia richiesta da parte degli operatori; per postazione si intende un ambito tendenzialmente corrispondente a singoli tratti viari o riferimenti toponomastici, da individuare sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute e di una pianificazione più generale della mobilità elettrica nel territorio comunale, tenendo conto anche delle installazioni già realizzate o previste su aree private di uso pubblico promosse direttamente da altri soggetti privati.

Nel caso in cui pervenisse una sola manifestazione di interesse, fatti salvi i motivi di interesse pubblico legati anche a quanto sopra, verranno assegnate tutte le postazioni richieste nell'ordine indicato nella proposta.

Nel caso auspicabile in cui pervenisse più di una manifestazione di interesse, a parità di requisiti di ammissibilità delle proposte pervenute nei termini stabiliti dalle presenti linee d'indirizzo e dall'avviso, l'ordine di scelta delle postazioni da assegnare sarà individuato secondo l'ordine di presentazione al protocollo delle istanze idonee ricevute e secondo la modalità che segue.

A ogni turno di assegnazione, procedendo secondo l'ordine di presentazione al protocollo, sarà assegnata una sola postazione per ogni proponente secondo l'ordine di preferenza indicato dallo stesso al momento della manifestazione di interesse; esaurito il primo turno di assegnazione si ricomincerà dal primo candidato assegnando, sempre in base al suo ordine di preferenza, la prima postazione ancora disponibile, e così via fino all'assegnazione di almeno 10/15 postazioni o a esaurimento di tutte le richieste pervenute.

Si precisa che a nessuno dei proponenti è garantita l'esclusiva in un determinato tratto viario o riferimento toponomastico: il Comune si riserva infatti la facoltà di assegnare più di una postazione anche nello stesso tratto viario o riferimento toponomastico qualora lo ritenesse opportuno sulla base di una potenziale maggiore affluenza di utenti.

Nel caso di mancata assegnazione o successiva autorizzazione di una o più postazioni, il Comune si riserva la facoltà di riaprire la procedura di ricevimento delle proposte nei medesimi termini indicati all'art. 3 delle presenti linee d'indirizzo.

Art. 6 Durata dell'autorizzazione

I soggetti richiedenti possono chiedere autorizzazioni di durata pari a dieci anni.

Nel corso del periodo di gestione, qualora sopraggiungano nuove esigenze di viabilità o di destinazione dell'area da parte del Comune, il gestore dell'impianto dovrà provvedere all'eventuale spostamento dello stesso con oneri a proprio carico.

Al termine del periodo di autorizzazione le installazioni saranno cedute in proprietà al Comune senza alcun onere a carico di quest'ultimo, fatta salva la facoltà di proroga per un ulteriore periodo di 5 anni che potrà essere proposta dal Comune nell'ultimo anno/semestre prima della scadenza.

In alternativa il Comune si riserva la facoltà di chiedere agli assegnatari la rimozione degli impianti al termine del periodo di autorizzazione con oneri a carico degli assegnatari stessi, tale richiesta potrà essere comunicata agli assegnatari nell'ultimo semestre prima della scadenza.

Art. 7 Caratteristiche tecniche degli impianti e delle postazioni

Gli impianti di ricarica devono essere posizionati in modo da garantire la fruizione anche a veicoli al servizio di persone con disabilità.

L'installazione su marciapiede è consentita ai sensi del Codice della Strada (art. 20, comma 3). In caso di mancanza di spazio sufficiente sul marciapiede, è consentito l'impianto su piccole penisole realizzate a cura e spesa del proponente, fatta salva l'autorizzazione da parte del Comune.

Gli stalli di sosta destinati alla ricarica indifferenziata di qualsiasi tipologia di veicolo elettrico possono interessare sia viabilità principale che locale, purché ubicati nelle zone indicate nelle postazioni assegnate al soggetto autorizzato.

Le postazioni possono interessare aree di sosta già istituite, sia tariffate, sia non tariffate, sia a rotazione. Dove possibile saranno prioritariamente assegnati stalli che non siano già a pagamento o già adibiti ad altri usi specifici (es. carico e scarico, disabili, particolari categorie di utenti, etc.).

Le postazioni di ricarica dovranno consentire l'accesso alla ricarica senza l'obbligo di dotarsi preventivamente di schede o tessere di riconoscimento, e saranno fruibili con pagamento mediante bancomat, carta di credito o di debito o tramite applicazione da smartphone.

Resta inteso che la permanenza nello stallo avrà un limite temporale: la regolamentazione dello stazionamento durante la ricarica sarà definita dal Comune con un proprio atto separato che stabilirà la durata massima della sosta in fase di ricarica anche sulla base delle esigenze specifiche di sosta (per ambito e orario) e dell'utenza registrata.

Il Comune potrà individuare con proprio atto separato particolari ambiti dove per esigenze funzionali la sosta sarà consentita anche oltre il periodo di ricarica: si fa riferimento ad esempio agli stalli adibiti a servizi

di car sharing elettrico e/o quelli dedicati a veicoli di proprietà o in uso al Comune stesso; in questi casi, in generale, il Comune proporrà la realizzazione di stalli aggiuntivi dedicati per non limitare l'accesso agli impianti di ricarica.

Le infrastrutture saranno ubicate e tecnicamente attrezzate in modo da poter ricaricare contemporaneamente almeno due veicoli (due automobili oppure un'automobile e un veicolo di altro tipo), oltre che essere allestite in conformità alle seguenti specifiche tecniche minime: impianti con modo di ricarica 3: la colonnina deve essere dotata di prese di "tipo 2" standard, con presenza di dispositivi di protezione contro il contatto accidentale di parti in tensione e prese di "tipo 3A".

Ferma restando la specifica normativa in materia di sicurezza per il settore energia elettrica, gli impianti per la ricarica dei veicoli elettrici di cui alle presenti linee d'indirizzo devono essere in conformità agli standard previsti dalla normativa europea e nazionale e rispettare le prescrizioni tecniche nazionali ed europee in tema di elettricità, oltre che gli standard tecnologici richiamati dal PNIRE e dalla Direttiva europea 2014/94/UE e dalle Linee guida per le infrastrutture di ricarica veicoli elettrici della Regione Lombardia.

Art. 8 Segnaletica orizzontale e verticale

La segnaletica orizzontale di delimitazione degli spazi e la segnaletica verticale dovranno essere realizzate in conformità alla normativa vigente e verranno concordate con gli uffici competenti in sede di autorizzazione. Resta inteso che la realizzazione e la manutenzione di tale segnaletica sarà a carico dell'assegnatario per l'intero periodo dell'assegnazione di cui all'art. 6.

Art. 9 Gestione degli impianti

Ogni onere di installazione, adeguamento della segnaletica, manutenzione ordinaria e straordinaria, e di allacciamento, nonché ogni onere assicurativo e inerente alla sicurezza e gestione degli impianti e delle postazioni è posto a carico dei soggetti assegnatari.

Ogni soggetto assegnatario è tenuto ad inviare al Comune di Pregnana Milanese una comunicazione di inizio erogazione energia ed un rapporto semestrale che descriva almeno:

- il numero di ricariche effettuate su base mensile;
- il numero di giorni di inattività dell'impianto per malfunzionamento;
- la quantità di energia erogata su base mensile.

Nel caso in cui l'impianto risultasse non funzionante per un periodo superiore a 3 mesi in un anno, il gestore è tenuto a darne adeguata motivazione, pena il ritiro dell'autorizzazione per la specifica postazione.

Il Comune potrà effettuare controlli a campione per la verifica della funzionalità degli impianti.

Art. 10 Informazione

Per garantire la possibilità di gestire attraverso un'unica piattaforma pubblica di informazione la disponibilità delle postazioni, i soggetti autorizzati si impegnano a fornire al Comune, qualora lo richiedesse, l'accesso ai dati in tempo reale in merito all'utilizzo dell'impianto (stato libero/occupato, non funzionante).

I soggetti richiedenti si impegnano alla massima trasparenza nei confronti dell'utenza, in relazione alle regole di gestione e alle tariffe applicate, oltre che a fornire periodiche informazioni e dati al Comune in ordine all'operatività e utilizzo delle installazioni, ai sensi di quanto stabilito dal precedente art. 9.

I proponenti si impegnano inoltre alla massima promozione del servizio di ricarica, relativamente alle postazioni autorizzate, uniformando le informazioni di base a quelle stabilite dagli indirizzi e dal Comune di Pregnana Milanese. Quest'ultimo si impegna a dare idonea pubblicizzazione del servizio di ricarica di veicoli elettrici sul territorio comunale attraverso gli idonei canali istituzionali.

Art. 11 Oneri concessori

Le installazioni sono soggette alle imposte e ai tributi eventualmente previsti dalle norme e regolamenti vigenti in materia di occupazione suolo pubblico.